

allegato alla deliberazione
n. 1 del 11 GIU. 2015



**PROVINCIA
DI NOVARA**

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Roberto Favino)

STATUTO della PROVINCIA di Novara



STATUTO della PROVINCIA di Novara

(DELIBERA ASSEMBLEA DEI SINDACI N. 1 IN DATA 11.06.2015)

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Principi generali

1. La Provincia di Novara è ente territoriale di area vasta dotato di autonomia normativa, amministrativa e finanziaria, secondo i principi fissati dall'ordinamento giuridico. Essa rappresenta il territorio e le comunità locali che ne fanno parte curandone gli interessi e promuovendone lo sviluppo.
2. La Provincia ispira la propria organizzazione ed attività ai principi di imparzialità, buon andamento, trasparenza e semplificazione, efficienza ed efficacia.
3. La Provincia esercita le proprie funzioni e competenze al contempo perseguendo i seguenti obiettivi :
 - promozione della sicurezza e della legalità
 - sviluppo della partecipazione democratica, dell'inclusione e del pluralismo
 - tutela delle libertà individuali e collettive
 - progresso della cooperazione
 - affermazione della propria identità storico-culturale.
4. La Provincia assicura i rapporti con le altre Istituzioni della Repubblica, con le istituzioni europee e con le autonomie locali dei paesi membri secondo il principio di leale collaborazione.
5. La Provincia promuove la realizzazione delle pari opportunità, adottando le misure volte ad eliminare ogni distinzione, esclusione o limitazione basata sul sesso, che abbia come conseguenza o come scopo, di compromettere o impedire il riconoscimento, il godimento o l'esercizio dei diritti umani e delle libertà fondamentali in campo politico, economico, sociale, culturale e civile o in ogni altro campo.
6. La Provincia assicura, anche in ambito occupazionale, l'osservanza del principio di parità di trattamento, adottando le misure che rimuovono qualsiasi discriminazione diretta o indiretta fondata su sesso, razza, colore della pelle o origine etnica o sociale, caratteristiche genetiche, lingua, religione o convinzioni personali, opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, appartenenza ad una minoranza nazionale, patrimonio, nascita, disabilità, età, orientamento sessuale e identità di genere, cittadinanza e ogni altra condizione personale o sociale.
7. La Provincia garantisce pari dignità alle minoranze linguistiche del proprio territorio, secondo quanto previsto dalla Costituzione e dalle leggi.
8. La Provincia ispira la propria attività al principio di sussidiarietà orizzontale e di collaborazione con le istanze sociali ed economiche nella propria circoscrizione territoriale, anche mediante l'istituzione di organismi di confronto periodico con le forme associative delle categorie produttive e delle organizzazioni sindacali, e le aziende pubbliche presenti sul territorio.

Art. 2

Rapporti con i Comuni

1. La Provincia impronta la propria azione in rapporto con i Comuni, singoli e associati, del suo territorio. D'intesa con la Regione può costituire zone omogenee per l'esercizio associato delle funzioni comunali e l'eventuale decentramento delle funzioni provinciali.
2. Ai fini della rappresentanza territoriale, la Provincia può articolare il suo territorio in zone omogenee. Ciascuna zona è rappresentata dal Sindaco del Comune avente la maggiore popolazione residente, nonché dal Presidente o dai Presidenti delle Unioni di Comuni o delle Unioni Montane di Comuni costituite e operanti ai sensi delle vigenti leggi statali e regionali in materia.
3. La Provincia garantisce con l'impiego di proprie risorse umane le attività di assistenza tecnico-amministrativa.

Art. 3

Territorio e sede

1. La Provincia, nel suo ruolo di area vasta, è ente territoriale necessario, autonomo e intermedio tra i Comuni rientranti nel proprio territorio e la Regione.
2. La Provincia di Novara comprende il territorio dei seguenti comuni: Novara, Agrate Conturbia, Ameno, Armeno, Arona, Barengo, Bellinzago, Biandrate, Boca, Bogogno, Bolzano Novarese, Borgolavezzaro, Borgomanero, Borgoticino, Briga Novarese, Briona, Caltignaga, Cameri, Carpignano Sesia, Casalbeltrame, Casaleggio, Casalino, Casalvolone, Castellazzo Novarese, Castelletto sopra Ticino, Cavaglietto, Cavaglio d'Agogna, Cavallirio, Cerano, Colazza, Comignago, Cressa, Cureggio, Divignano, Dormelletto, Fara Novarese, Fontaneto d'Agogna, Galliate, Garbagna Novarese, Gargallo, Gattico, Ghemme, Gozzano, Granozzo con Monticello, Grignasco, Inverio, Landiona, Lesa, Maggiora, Mandello Vitta, Marano Ticino, Massino Visconti, Meina, Mezzomerico, Miasino, Momo, Nebbiuno, Nibbiola, Oleggio, Oleggio Castello, Orta S. Giulio, Paruzzaro, Pella, Pettenasco, Pisano, Pogno, Pombia, Prato Sesia, Recetto, Romagnano Sesia, Romentino, San Maurizio d'Opaglio, San Nazzaro Sesia, San Pietro Mosezzo, Sillavengo, Sizzano, Soriso, Sozzago, Suno, Terdobbiate, Tornaco, Trecate, Vaprio d'Agogna, Varallo Pombia, Veruno, Vespolate, Vicolungo e Vinzaglio.
3. Essa ha per capoluogo la Città di Novara e per sede amministrativa centrale il Palazzo Provinciale sito in Piazza Matteotti.
4. Il Consiglio provinciale può stabilire, d'intesa con i Comuni del territorio sancita nell'ambito dell'Assemblea dei Sindaci, l'utilizzo di sedi decentrate, in stretta connessione con l'articolazione del territorio in zone omogenee, per favorire l'esercizio associato delle funzioni comunali e il rapporto di sussidiarietà tra la Provincia e i Comuni nello svolgimento delle rispettive funzioni.

Art. 4

Gonfalone, stemma e distintivo del Presidente

1. La Provincia ha un proprio gonfalone ed un proprio stemma concesso con R.D. 5 Settembre 1929; il loro uso e la loro concessione ad Enti o Associazioni operanti nel territorio provinciale e le relative modalita' sono disciplinati da apposito regolamento.
2. Lo stemma della Provincia e' su fondo rosso e reca un'aquila d'oro coronata di tre stelle dello stesso colore ad ali spiegate, con rostro aperto ed incurvato e proteggente con l'artiglio sinistro la lettera N in verde, il tutto in uno scudo timbrato della corona di provincia e portante una lista con le parole "PROVINCIA DI NOVARA".
3. Distintivo del Presidente della Provincia e' una fascia di colore azzurro con lo stemma della Repubblica e lo stemma della Provincia da portare a tracolla.

Art. 5

Albo pretorio

1. La pubblicazione di atti, avvisi e ogni altro documento, prevista dalla Legge, dallo Statuto o dai regolamenti, e' effettuata tramite Albo pretorio informatico, ai sensi della legge 69/2009.
2. La pubblicazione deve garantire l'accessibilita', l'integrita' e la facile lettura.
E' facolta' della Provincia, al fine di consentire ulteriore divulgazione e pubblicita' dei propri principali atti, mantenere l'affissione di copia cartacea degli stessi in appositi spazi presso il Palazzo provinciale ovvero nei Comuni superiori a diecimila abitanti.

TITOLO II

TRASPARENZA AMMINISTRATIVA E PARTECIPAZIONE POPOLARE

Art. 6

Trasparenza e accesso agli atti

1. La Provincia assicura, anche attraverso l'apposito sito istituzionale sulla rete internet, la trasparenza e la conoscibilità dei propri documenti e delle informazioni in suo possesso.
2. In conformità alla legislazione in vigore e al fine di assicurare la massima trasparenza e conoscibilità dei documenti e delle informazioni, la Provincia adotta un regolamento sulla trasparenza che contiene anche le regole e le procedure per garantire i diritti dei cittadini alla piena conoscibilità delle informazioni pubbliche, di atti e documenti.
3. Con motivato provvedimento adottato nei casi e nelle forme previste dalle leggi o stabilite dai regolamenti, il Presidente della Provincia può inibire temporaneamente l'esibizione di documenti o la diffusione di informazioni.
4. I dati accessibili prodotti dalla Provincia devono essere resi universalmente disponibili sotto forma di dati aperti (Open data).
5. La Provincia si impegna ad utilizzare prioritariamente software liberi o a codice sorgente aperto (Open source) e a supportare i Comuni del territorio nell'utilizzo migliore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione.

Art. 7

Attività di comunicazione

1. La Provincia assicura la più adeguata informazione sulle sue attività e sui suoi uffici, servizi e prestazioni, garantendo, in conformità con la legislazione vigente, la completa disponibilità sul suo sito istituzionale delle informazioni che comportano obblighi di pubblicazione.
2. La Provincia adegua i mezzi adottati e le modalità comunicative anche in forme differenziate, tenendo conto dei destinatari e delle caratteristiche specifiche delle sue diverse aree territoriali.
3. Nel promuovere la propria attività comunicativa, la Provincia assicura il coordinamento e il coinvolgimento dei Comuni singoli e associati.

Art. 8

Partecipazione popolare

1. La partecipazione si svolge in via primaria presso i Comuni del territorio provinciale, quali soggetti di prossimità a diretto contatto con i cittadini, limitatamente alle competenze della Provincia.
2. La Provincia sostiene e valorizza gli strumenti di partecipazione attivati dai Comuni, nei termini previsti dalla legge e dai rispettivi statuti, ed assicura il collegamento tra le esperienze di partecipazione

comunali e i processi decisionali della Provincia, anche mediante la considerazione delle priorità emerse nei territori nell'ambito della pianificazione strategica.

3. Un apposito regolamento disciplina forme di consultazione e partecipazione della popolazione, anche secondo modalità semplificate e informatiche, nel rispetto delle esigenze di contenimento dei costi, nonché la consultazione popolare tramite referendum, per questioni di rilevanza generale di competenza della Provincia.
4. I cittadini, singoli o associati, possono presentare agli organi della Provincia istanze, petizioni o proposte dirette a promuovere interventi per la migliore tutela degli interessi della comunità provinciale, secondo le modalità previste dal regolamento di cui al precedente comma.
5. La Provincia può assicurare le funzioni di difesa civica territoriale mediante una convenzione con i Comuni, singoli ed associati, del territorio.

Art. 9

Partecipazione ai procedimenti amministrativi

1. La partecipazione degli interessati ai procedimenti amministrativi è assicurata dalle norme stabilite dalla legge, da quelle previste dal presente Statuto e da quelle contenute nel regolamento.
2. Il regolamento individua, per ciascun tipo di procedimento:
 - a) il termine entro cui esso deve concludersi, stabilito valutando i tempi strettamente necessari per l'istruttoria e per l'emanazione del provvedimento, in relazione alla consistenza e potenzialità dell'unità organizzativa preposta ai relativi adempimenti;
 - b) l'unità organizzativa responsabile.
3. Le determinazioni di cui al comma 2 sono rese pubbliche con i mezzi previsti dalla legge.

TITOLO III

RUOLO E FUNZIONI DELLA PROVINCIA

Art. 10

Il Governo di area vasta

1. La Provincia è titolare di funzioni proprie e destinataria di ulteriori funzioni regionali o di altri soggetti pubblici, in base ad atti normativi.
2. La Provincia è dotata di autonomia statutaria: lo Statuto fissa l'ordinamento generale della Provincia, nel rispetto della Costituzione e delle altre norme vigenti nello Stato. La Provincia è altresì dotata di autonomia regolamentare e organizzativa e si conforma nella sua azione alla Costituzione della Repubblica Italiana e alle altre norme dello Stato, nel rispetto dei principi e dei contenuti della Carta europea delle autonomie locali.
3. La Provincia ha autonomia impositiva nei limiti di legge. Dispone altresì di risorse finanziarie derivanti da contributi e trasferimenti statali e regionali, da addizionali e compartecipazioni a imposte e da entrate di altra natura, comprese quelle patrimoniali. Alla Provincia competono inoltre le tasse, i diritti, le tariffe e i corrispettivi conseguenti ai servizi di propria competenza.
4. La Provincia può esercitare in forma associata le proprie funzioni istituzionali con le Province limitrofe al fine di garantire migliori servizi alla comunità, anche sulla base degli indirizzi della programmazione regionale.

Art. 11

Funzioni fondamentali

1. La Provincia esercita le funzioni fondamentali previste dalla legge, quali:
 - a) pianificazione territoriale provinciale di coordinamento, nonché tutela e valorizzazione dell'ambiente, per gli aspetti di competenza;
 - b) pianificazione dei servizi di trasporto in ambito provinciale, autorizzazione e controllo in materia di trasporto privato, in coerenza con la programmazione regionale, nonché costruzione e gestione delle strade provinciali e regolazione della circolazione stradale ad esse inerente;
 - c) programmazione provinciale della rete scolastica, nel rispetto della programmazione regionale;
 - d) raccolta ed elaborazione di dati, assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali;
 - e) gestione dell'edilizia scolastica;
 - f) controllo dei fenomeni discriminatori in ambito occupazionale e promozione delle pari opportunità sul territorio provinciale.
2. La Provincia esercita altresì le ulteriori funzioni previste dalla normativa statale e regionale vigente.

Art. 12

Funzioni fondamentali che la Provincia svolge d'intesa con i Comuni del territorio

1. Al fine di garantire un armonico sviluppo di tutti i Comuni novaresi, la Provincia (nei limiti delle proprie capacità economiche, funzionali ed organizzative) fornisce assistenza tecnica-amministrativa agli enti

locali del territorio, presta servizi e promuove attività a favore dei Comuni, singoli e associati, d'intesa con questi. In particolare, esercita funzioni di predisposizione dei documenti di gara, di stazione appaltante, di monitoraggio dei contratti di servizio e di organizzazione di concorsi e procedure selettive.

2. La Provincia promuove, d'intesa con i Comuni del territorio, le fusioni di Comuni e l'esercizio associato di funzioni e di servizi comunali in forma associata, attraverso le Unioni di Comuni per ottimizzare l'efficienza dei rispettivi uffici e servizi secondo criteri di efficacia, economicità, trasparenza, semplificazione e valorizzazione delle professionalità di dirigenti e dipendenti.
3. La Provincia può stipulare accordi, convenzioni e altre forme di cooperazione e collaborazione con i Comuni del territorio o le loro Unioni ai fini della organizzazione e gestione comune di servizi e funzioni, o per la realizzazione di opere pubbliche di comune interesse.
4. La Provincia promuove la costituzione di uffici comuni con gli enti locali del suo territorio per l'utilizzo dei fondi europei e la partecipazione a programmi e progetti comunitari.
5. La Provincia, sentita l'Assemblea dei Sindaci, può attribuire l'esercizio di funzioni provinciali a Comuni singoli o associati, con il contestuale trasferimento di risorse umane e strumentali necessarie per farvi fronte attraverso apposita convenzione.

Art. 13

Servizi di rilevanza economica

1. La Provincia promuove le iniziative affinché la Regione e lo Stato le attribuiscono la gestione dei servizi di rilevanza economica, attraverso una revisione della legislazione che porti al superamento degli enti strumentali, degli organismi, delle strutture, delle agenzie e delle società che svolgono impropriamente compiti attribuiti alle autonomie locali, sulla base di una proposta deliberata dall'Assemblea dei Sindaci.
2. La Provincia, d'intesa con i Comuni del territorio, promuove l'esercizio unitario dei servizi di rilevanza economica a livello di area vasta.

TITOLO IV ORGANI DI GOVERNO

Art. 14 Organi di governo

1. Sono organi di governo della Provincia il Presidente, il Consiglio Provinciale e l'Assemblea dei Sindaci.

Art. 15 Obblighi di astensione

1. Il Presidente della Provincia, i membri del Consiglio e i membri dell'Assemblea dei Sindaci devono astenersi dal prendere parte all'adozione, discussione e votazione delle deliberazioni riguardanti interessi propri o di parenti o affini sino al quarto grado. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini sino al quarto grado.
2. Nei casi di cui al comma 1 gli atti di competenza presidenziale sono assunti dal Vicepresidente.

Art. 16 Organismi di consultazione

1. Su temi specifici e progetti di particolare interesse possono essere convocate dal Presidente della Provincia, sentito il Consiglio provinciale, apposite Conferenze e Consulte su specifici temi secondo le modalità previste da apposito regolamento.
2. La Provincia consulta le rappresentanze sociali, culturali ed economiche al fine di acquisire utili apporti di enti e associazioni.
3. Possono essere previste forme di consultazione anche limitate a parti del territorio o della popolazione provinciale. Tali consultazioni potranno avere la forma di indagini, sondaggi, questionari, assemblee e riguarderanno specifici problemi e temi di interesse provinciale. I loro risultati saranno resi pubblici nelle forme previste dal regolamento.

Capo I PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Art. 17 Ruolo e definizione del programma di governo

1. Il Presidente della Provincia è eletto dai Sindaci e dai Consiglieri dei Comuni della Provincia secondo le disposizioni dettate dalla legge e assume le funzioni al momento della proclamazione del risultato elettorale.
2. Il Presidente della Provincia è l'organo responsabile dell'amministrazione della Provincia, la rappresenta e ne assicura l'unità di indirizzo politico-amministrativo.
3. Il Presidente della Provincia convoca e presiede il Consiglio provinciale e l'Assemblea dei Sindaci, definendo l'ordine del giorno delle sedute; nomina e revoca il Vicepresidente e i Consiglieri delegati, predispone il programma di governo.
4. Il programma di governo è il documento contenente le linee programmatiche riguardanti le azioni relative alle attività amministrative da realizzare e i progetti relativi a specifiche finalità da svolgere nel corso del mandato sotto il coordinamento del Presidente. Indica le modalità, i tempi e le risorse finanziarie ed umane per la realizzazione delle linee programmatiche in esso contenute.
5. Il programma di governo viene trasmesso dal Presidente della Provincia al Consiglio, entro venti giorni dalla seduta con la quale il Consiglio provinciale verifica la condizione degli eletti. Il Consiglio ne prende atto e può formulare rilievi e proposte di integrazione, di cui il Presidente della Provincia può tener conto anche al fine di una eventuale riformulazione delle linee programmatiche da comunicare definitivamente al Consiglio nella prima seduta utile.
6. A seguito del rinnovo biennale del Consiglio provinciale, il Presidente della Provincia presenta alla prima seduta il proprio programma di governo aggiornato al neo eletto Consiglio per la sua presa d'atto, secondo quanto previsto nell'ultimo paragrafo del comma 5.

Art. 18 Vicepresidente e Consiglieri delegati

1. Il Presidente della Provincia può nominare il Vicepresidente scegliendolo tra i Consiglieri provinciali stabilendo le eventuali funzioni a lui delegate e dandone comunicazione al Consiglio provinciale.
2. Il Presidente può altresì avvalersi di Consiglieri delegati, nominati con le medesime modalità fissate per la nomina del Vicepresidente.
3. Non può essere attribuito incarico di Vicepresidente o di Consigliere delegato al coniuge, agli ascendenti, ai discendenti e ai parenti affini fino al quarto grado del Presidente della Provincia.
4. Il Vicepresidente esercita le funzioni del Presidente in ogni caso in cui questi sia assente o ne sia impedito.

5. Il Vicepresidente ed i Consiglieri delegati decadono dalla carica quando la relativa nomina sia revocata dal Presidente o contestualmente all'elezione del nuovo Presidente della Provincia.
6. Il Vicepresidente e i Consiglieri titolari di deleghe non possono in alcun modo impegnare l'Amministrazione verso l'esterno.
7. Il Vicepresidente e i Consiglieri titolari di deleghe coadiuvano, con spirito collegiale, il Presidente della Provincia nella sua funzione di indirizzo e sovrintendenza, impartendo direttive rispettose dei vincoli posti dalla programmazione operativa, seguendo le fasi di proposizione dei provvedimenti e collaborando nei rapporti con gli uffici e con l'esterno, anche sottoscrivendo corrispondenza non impegnativa per l'Ente. Hanno facoltà di proporre al Presidente l'adozione di Decreti nelle rispettive materie oggetto di delega e sulle proposte formulate relazionano al Presidente della Provincia.
8. Per la piena attuazione del principio di collegialità il Presidente e i Consiglieri titolari di deleghe si incontrano in apposite riunioni, non pubbliche, alle quali partecipa il Segretario Generale e il Direttore Generale della Provincia, se nominato, e a cui possono essere invitati i Dirigenti o i Responsabili dei servizi interessati.

Art. 19

Attribuzioni del Presidente di Provincia

1. Il Presidente della Provincia sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici, all'esecuzione degli atti, nonché all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate alla Provincia ed esercita tutte le altre funzioni attribuitegli dalla Legge, dallo Statuto o dai regolamenti.
2. Nell'esercizio delle competenze di cui ai commi precedenti, il Presidente, in particolare:
 - a) coordina, anche tramite l'emanazione di direttive politiche e amministrative e l'eventuale istituzione di organismi collegiali per l'esame di questioni di comune competenza, l'attività dei Consiglieri delegati, che lo informano di ogni iniziativa che possa influire sull'attività politico amministrativa dell'ente;
 - b) svolge attività propulsiva nei confronti degli uffici e dei servizi anche indicando obiettivi e attività necessarie per la realizzazione dei programmi della Provincia;
 - c) promuove e resiste alle liti ed esercita il potere di conciliare e transigere nelle controversie riguardanti l'Amministrazione;
 - d) propone al Consiglio gli schemi di bilancio e le relative variazioni;
 - e) sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, nomina, designa e revoca i rappresentanti della Provincia negli enti, aziende, consorzi, istituzioni, società ed organismi partecipati, o comunque rispetto ai quali alla Provincia è conferito il potere di nomina nei rispettivi organi di direzione, deliberativi e di controllo;
 - f) fatte salve le competenze del Consiglio provinciale, stipula con altri enti convenzioni, intese, accordi o protocolli comunque denominati per lo svolgimento, in modo coordinato o associato, di funzioni e servizi ovvero per l'avvalimento di strutture della Provincia; esprime il consenso sugli accordi di programma e provvede alla loro approvazione ai sensi di legge;
 - g) può delegare la rappresentanza della Provincia in enti, associazioni e organismi al Vicepresidente della Provincia e ai Consiglieri delegati, nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, nomina e revoca il Segretario Generale, assegna e revoca le funzioni di Direzione Generale, secondo le modalità e i criteri stabiliti dalla Legge, dallo Statuto e dal regolamento provinciale di organizzazione;
 - h) indice i referendum provinciali;

- i) adotta tutti gli ulteriori atti che la legge ed il presente Statuto non riservino alla competenza del Consiglio o dei Dirigenti.
3. Il Presidente della Provincia può in ogni caso sottoporre al parere del Consiglio provinciale atti che rientrano nella propria competenza.
 4. Un voto del Consiglio provinciale contrario ad una proposta del Presidente della Provincia non comporta le dimissioni dello stesso.

Art. 20

Atti del Presidente della Provincia

1. Le decisioni del Presidente aventi natura provvedimento sono adottate nella forma di decreto.
2. Su ogni proposta di decreto, che non sia mero atto di indirizzo, deve essere richiesto il parere, in ordine alla sola regolarità tecnica, del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nel decreto.
3. Ove il Presidente della Provincia non intenda conformarsi ai pareri di cui al comma precedente, deve darne adeguata motivazione nel testo del decreto.
4. All'adozione del decreto presidenziale partecipa il Segretario Generale, ai sensi dell'art. 97, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000.
5. Il decreto presidenziale, quale provvedimento amministrativo, deve essere adottato nel rispetto delle fasi del procedimento amministrativo di cui alla legge n. 241/1990. Esso, pertanto, oltre ad essere perfetto, con la conclusione della fase decisoria/costitutiva, per essere efficace e produrre i suoi effetti (esecutività) deve attendere la conclusione della fase integrativa dell'efficacia.
6. Per conseguire l'efficacia e l'esecutività il decreto presidenziale deve essere pubblicato all'albo pretorio on line per 15 giorni consecutivi, ai sensi del combinato disposto degli artt. 124, comma 1, 134, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000 e diventa esecutivo dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione.
7. Nelle more della conclusione della fase integrativa dell'efficacia e in attesa della sua esecutività, il Presidente può dichiarare il decreto immediatamente eseguibile. In tal caso il decreto esplica i suoi effetti sin dal momento della sua adozione. Della dichiarazione di immediata eseguibilità deve essere fatta espressa menzione in calce alla parte dispositiva del decreto.
8. I decreti possono essere adottati indifferentemente con una delle seguenti modalità: in "forma singola", ossia dal Presidente assistito dal Segretario Generale, oppure in "forma associata", ossia dal Presidente al cospetto dei Consiglieri delegati e con l'assistenza del Segretario Generale.
9. In casi di estrema urgenza i decreti possono essere assunti dal Presidente della Provincia (o dal Vice Presidente) in sedi diverse da quella della Provincia.
10. Nei casi in cui vi sia obbligo di astensione da parte del Segretario, del Vice Segretario e degli altri Dirigenti con funzioni di Segretario, il decreto viene adottato dal Presidente.

Art. 21

Dimissioni del Presidente della Provincia

1. Le dimissioni rassegnate dal Presidente e presentate al Consiglio provinciale diventano efficaci e irrevocabili trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione.
2. Il Segretario Generale comunica immediatamente al Prefetto, per i provvedimenti di competenza, l'avvenuta presentazione delle dimissioni e l'eventuale tempestiva revoca delle stesse da parte del Presidente della Provincia.

Art. 22

Rimozione, decadenza, sospensione o decesso del Presidente della Provincia

1. In caso d'impedimento permanente, dimissioni, rimozione, decadenza, sospensione o decesso del Presidente della Provincia, le relative funzioni sono svolte dal Vicepresidente sino alle nuove elezioni.

Capo II CONSIGLIO PROVINCIALE

Art. 23 Elezione e composizione

1. Il Consiglio provinciale rappresenta l'organo di indirizzo e controllo politico-amministrativo della Provincia e contribuisce alla definizione delle linee programmatiche dell'Amministrazione, al loro adeguamento ed alla loro verifica periodica. Il Consiglio provinciale approva specifiche deliberazioni programmatiche su singoli settori di attività della Provincia.
2. Il Consiglio è composto dal Presidente della Provincia, che lo convoca e presiede, e dal numero di Consiglieri stabilito dalla legge.
3. In caso di assenza o impedimento del Presidente della Provincia il Consiglio è convocato e presieduto dal Vicepresidente.
4. Il funzionamento del Consiglio è conformato ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità, e la sua organizzazione è disciplinata dalle vigenti norme e da apposito regolamento, approvato a maggioranza assoluta. Il regolamento consiliare può disciplinare, fra l'altro, le modalità della costituzione e funzionamento dei gruppi consiliari, della conferenza dei capigruppo e delle commissioni consiliari, le modalità di convocazione e di funzionamento del Consiglio provinciale e delle sue sedute, in modo da assicurare la certezza e la trasparenza delle relative attività.
5. Con deliberazione approvata a maggioranza assoluta il Consiglio può istituire Commissioni speciali incaricate di esperire indagini conoscitive e di accertamento su specifiche problematiche.

Art. 24 Autonomia del Consiglio provinciale

1. Il Consiglio è dotato di autonomia funzionale, finanziaria e organizzativa. Il presente Statuto e il regolamento del Consiglio possono dettare norme tese a conferire poteri autonomi in ordine alla organizzazione sia strutturale che di gestione diretta di risorse umane e finanziarie.
2. Per l'espletamento delle competenze consiliari il Consiglio è dotato di propri servizi organizzati in una struttura alle dipendenze funzionali del Segretario Generale. Il regolamento prevede l'attribuzione e la gestione dei servizi, le modalità di costituzione e di assegnazione del personale alla struttura prevista e delle attrezzature e risorse finanziarie necessarie a garantire adeguata autonomia funzionale e organizzativa al Consiglio provinciale.
3. Nel bilancio, qualora vi sia la disponibilità, sono individuate le risorse per attribuire ai Consiglieri mezzi per l'esercizio delle loro funzioni. Il Consiglio approva, nell'ambito del complessivo bilancio dell'ente, gli stanziamenti relativi alle risorse finanziarie destinate al proprio funzionamento esplicitando le finalità per le quali tali risorse sono richieste nonché le relative modalità di copertura.

Art. 25

Prima seduta del Consiglio provinciale

1. La prima seduta del Consiglio dopo le elezioni è convocata dal Presidente della Provincia entro il termine di dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione.
2. Nella prima seduta, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, il Consiglio verifica la condizione degli eletti e dichiara l'eventuale ineleggibilità o incompatibilità dei medesimi quando sussista una delle cause previste dalla legge, provvedendo alle relative sostituzioni, ove possibile in relazione all'esito delle votazioni.
3. I Consiglieri provinciali, entro tre mesi dalla proclamazione, sono tenuti a presentare la documentazione e le dichiarazioni richieste dalle leggi vigenti in adempimento ai principi di pubblicità e trasparenza dello stato patrimoniale dei titolari di cariche pubbliche elettive e di governo.

Art. 26

Convocazione del Consiglio provinciale

1. La convocazione del Consiglio provinciale è disposta dal Presidente della Provincia su propria iniziativa. L'avviso scritto di convocazione, contenente il luogo, la data e l'ora di inizio della seduta, con l'elenco degli oggetti iscritti all'ordine del giorno, deve essere consegnato, anche con modalità elettronica, almeno 5 giorni prima di quello stabilito per l'adunanza ai Consiglieri provinciali, ai Componenti l'Assemblea dei Sindaci, ai Revisori dei Conti ed al Prefetto. Nei casi di urgenza, è sufficiente che l'avviso, con il relativo elenco, sia consegnato ai soggetti di cui sopra almeno 24 ore prima.
2. Ulteriori modalità riguardanti la convocazione del Consiglio sono disciplinate in apposito regolamento.

Art. 27

Competenze del Consiglio provinciale

1. Il Consiglio provinciale è l'organo di indirizzo e controllo della Provincia ed esercita le potestà e le competenze previste dalla legge e dal presente Statuto. Svolge le sue attribuzioni conformandosi ai principi e secondo le modalità stabiliti nello Statuto e nelle norme regolamentari. Indirizza l'attività dell'Ente alla trasparenza, alla legalità ed alla pubblicità, al fine di assicurare il buon andamento e l'imparzialità dell'azione amministrativa.
2. Spetta al Consiglio provinciale individuare ed interpretare gli interessi generali della comunità e stabilire, in relazione ad essi, gli indirizzi per guidare e coordinare le attività di amministrazione e gestione operativa, esercitando poi sulle stesse il controllo politico-amministrativo al fine di assicurare che l'azione complessiva dell'ente consegua gli obiettivi stabiliti con gli atti fondamentali e con il documento unico di programmazione.
3. In particolare, spetta al Consiglio provinciale:
 - a) approvare lo Statuto dell'ente e proporlo all'Assemblea dei Sindaci per l'adozione;
 - b) approvare il documento unico di programmazione (DUP);
 - c) approvare indirizzi generali in materia di organizzazione degli uffici e servizi;

- d) approvare regolamenti, piani e programmi, bilanci annuali e pluriennali, relative variazioni e rendiconti di gestione, nonché ogni altro documento che la legge individui quale allegato ai predetti provvedimenti; approvare altresì le loro deroghe e i pareri da rendere nelle rispettive materie; approvare la contrazione e l'eventuale rinegoziazione dei mutui nonché le aperture di credito e l'emissione di prestiti obbligazionari, laddove non già espressamente previsti negli atti succitati;
 - e) approvare o adottare ogni altro atto ad esso sottoposto dal Presidente della Provincia;
 - f) istituire e adottare i regolamenti relativi ai tributi di competenza della Provincia, nonché la disciplina generale delle tariffe relative all'utilizzazione di beni e servizi;
 - g) deliberare sulle spese che impegnino i bilanci per esercizi successivi che non siano già previste in atti di competenza del Consiglio provinciale, ivi comprese le acquisizioni immobiliari. Sono comunque escluse quelle relative alle locazioni di immobili e alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo. Sono altresì esclusi i casi che rientrano nell'ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza del Presidente, del Segretario, ovvero della dirigenza;
 - h) adottare i provvedimenti di carattere generale relativi agli organismi partecipati, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza, ivi comprese le operazioni sul capitale sociale o fondo consortile e i ripianamenti delle perdite con e senza ricostituzione dei medesimi. Sono altresì compresi gli atti di alienazione, nonché il rapporto sul loro andamento gestionale;
 - i) adottare i regolamenti per la nomina da parte del Presidente di rappresentanti della Provincia in enti o organismi comunque denominati;
 - j) designare e nominare i rappresentanti della Provincia in altri enti, organismi per i quali la legge riserva la nomina al Consiglio;
 - k) deliberare in merito al riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio e spese di somma urgenza ai sensi di legge;
 - l) approvare i provvedimenti di salvaguardia degli equilibri generali di bilancio e dello stato di attuazione dei programmi;
 - m) convenzioni.
4. Spetta, inoltre, al Consiglio provinciale approvare piani, programmi e altri atti generali di indirizzo politico, comunque denominati, relativi alle funzioni fondamentali della Provincia, nonché alle funzioni a essa conferite a qualsiasi titolo dalla legge dello Stato o della Regione, con particolare riferimento alle competenze dell'ente.
5. In presenza di ragioni eccezionali di necessità e urgenza, il Presidente della Provincia può esercitare, con provvedimento d'urgenza, i poteri del Consiglio approvando variazioni di bilancio. Detti provvedimenti di urgenza del Presidente devono essere sottoposti alla ratifica del Consiglio nella prima seduta utile e, in caso di mancata ratifica, perdono efficacia sin dal momento della loro adozione. Ricorrendone la necessità, il Consiglio può, con propria deliberazione, regolare i rapporti giuridici eventualmente sorti e dipendenti in modo diretto e inequivoco dal provvedimento decaduto.
6. Nell'ambito dell'attività di indirizzo, il Consiglio approva direttive generali e mozioni, anche in occasione dell'adozione del bilancio e può impegnare il Presidente a riferire sull'attuazione di specifici atti di indirizzo.
7. Il Consiglio verifica e controlla l'attuazione delle linee strategiche contenute nel documento unico di programmazione mediante verifica del raggiungimento degli indicatori strategici contenuti nel documento.

Art. 28
Consiglieri provinciali

1. I Consiglieri provinciali curano gli interessi e promuovono lo sviluppo dell'intera comunità senza vincolo di mandato.
2. Le dimissioni dalla carica di Consigliere, presentate in forma scritta e indirizzate al Presidente della Provincia, devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'ente nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Fatti salvi i casi di scioglimento previsti dalla legge, il Consiglio procede alla surrogazione dei Consiglieri dimissionari preferibilmente nella stessa seduta in cui si pronuncia la decadenza dalla carica e comunque entro e non oltre 10 giorni dalle dimissioni.
3. Ogni Consigliere è tenuto, salvo fondate ragioni di impedimento, a partecipare alle sedute del Consiglio. Il Consigliere che non interviene, senza giustificato motivo, ad almeno tre sedute consecutive decade. La decadenza può essere richiesta da ciascun Consigliere e viene dichiarata dal Consiglio, previa contestazione e assegnazione di un termine di almeno dieci giorni per la presentazione di giustificazioni.
4. Le altre ipotesi di decadenza, ivi compresa la cessazione dalla carica comunale, sono regolate dalla legge.

Art. 29
Validita' delle proposte

1. Non può essere iscritta all'ordine del giorno del Consiglio alcuna proposta di deliberazione, il cui oggetto non rientri tra quelli attribuiti dalla Legge e dal presente Statuto al Consiglio stesso, sulla quale non siano stati preventivamente espressi i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile.
2. I pareri e le attestazioni non sono richiesti per gli atti di contenuto esclusivamente politico, di natura confermativa o riproduttiva di altri atti, o privi di contenuto dispositivo.
3. I pareri e le attestazioni non sono parimenti richiesti sulle modifiche inserite nel corso della discussione in Consiglio all'originario testo delle proposte di deliberazione iscritte all'ordine del giorno; in caso di loro approvazione, l'intera responsabilità delle modifiche apportate al testo originario e le relative conseguenze sull'intero atto sono poste ad esclusivo carico del Consiglio.

Art. 30
Disciplina delle sedute

1. Le sedute del Consiglio sono pubbliche, salvo i casi in cui la discussione verta su questioni implicanti giudizi su persone.
2. Esse sono valide se vi interviene almeno la metà dei Consiglieri assegnati alla Provincia, senza computare il Presidente della Provincia.
3. Il Presidente della Provincia, o chi lo sostituisce a norma di Statuto, è investito di potere discrezionale per mantenere l'ordine, l'osservanza delle Leggi, dello Statuto, dei Regolamenti nonché la regolarità delle discussioni e delle deliberazioni.

4. Il Consiglio delibera o tratta solo su argomenti inseriti all'ordine del giorno dei lavori; il regolamento può prevedere i casi eccezionali in cui sia consentito fare comunicazioni o trattare argomenti non iscritti all'ordine del giorno, con esclusione comunque di votazioni su proposte di deliberazione.
5. Fatta salva la seduta dedicata alla convalida degli eletti, il Consiglio non può, in ogni caso, deliberare ne' trattare alcun altro argomento prima di procedere agli adempimenti connessi alla surrogazione od alla temporanea sostituzione dei propri componenti.

Art. 31 Votazioni

1. Le votazioni avvengono a scrutinio palese. In sede di regolamento possono essere disciplinate le ipotesi di votazione a scrutinio segreto.
2. Le deliberazioni si intendono approvate se ottengono il voto favorevole della maggioranza assoluta dei votanti, salvo i casi in cui sia richiesta una maggioranza diversa dalla Legge.
3. In ogni caso, gli astenuti si computano nel numero di Consiglieri necessario a rendere valida la seduta.
4. Nelle votazioni a scrutinio segreto le schede bianche e quelle nulle si computano per determinare la maggioranza dei voti.
5. Le sole deliberazioni, riguardanti l'approvazione dei regolamenti, dei bilanci annuali e pluriennali nonché le relative variazioni, vengono adottate a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati alla Provincia.
6. Il risultato delle votazioni è riconosciuto e proclamato dal Presidente della Provincia assistito, nel caso di votazione a scrutinio segreto, da 3 Consiglieri scrutatori da lui preventivamente designati.
7. Per ciascuna votazione effettuata deve risultare a verbale il numero dei presenti, dei votanti, dei voti favorevoli alla proposta e di quelli contrari, degli astenuti e, per le votazioni a scrutinio segreto, i voti ottenuti da ciascun candidato, il numero delle schede bianche e di quelle nulle.

Art. 32 Verbalizzazione delle sedute del Consiglio provinciale a cura del Segretario Generale

1. Il Segretario Generale della Provincia partecipa alle riunioni del Consiglio e può prendervi la parola esclusivamente su questioni riguardanti la legittimità delle proposte di deliberazione sottoposte al Consiglio stesso; rimane salvo, in ogni caso, il suo diritto di far risultare a verbale il proprio parere al riguardo.
2. Il Segretario Generale dirige e coordina, sotto la sua responsabilità, i procedimenti di redazione del processo verbale della seduta e lo sottoscrive insieme al Presidente.
3. Nel processo verbale debbono essere inseriti i testi integrali delle deliberazioni, delle mozioni, degli ordini del giorno e di tutti i documenti in genere che siano stati approvati dal Consiglio nonché i punti principali della discussione.

4. Il Regolamento stabilisce le modalità per l'approvazione del verbale e per l'inserimento delle rettifiche eventualmente richieste dai Consiglieri.

Art. 33 **Diritti e doveri dei Consiglieri**

1. I Consiglieri provinciali hanno diritto:
 - a) di ottenere dagli uffici della Provincia, dalle aziende e dagli enti da essa dipendenti tutte le notizie ed informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del loro mandato, anche tramite la disponibilità di strumentazione informatica per l'accesso alle informazioni. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge;
 - b) di chiedere la convocazione del Consiglio provinciale, nel numero di firmatari che rappresenti un quinto dei Consiglieri assegnati, con arrotondamento all'unità superiore, indicando le questioni del Consiglio medesimo che il Presidente della Provincia deve inserire nell'ordine del giorno e discutere nella prima seduta;
 - c) di esercitare, anche singolarmente, l'iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio, e per quanto attiene l'indirizzo ed il controllo su tutte le questioni di competenza istituzionale della Provincia, tramite la formulazione di questioni o di proposte di provvedimenti da adottarsi dal Consiglio o di emendamenti;
 - d) di presentare interrogazioni, interpellanze e mozioni, alle quali, secondo le previsioni della legge e del regolamento consiliare, deve essere data risposta scritta o orale in aula.
2. Il Regolamento del Consiglio, allo scopo di conciliare le prerogative dei Consiglieri con le esigenze di funzionalità degli uffici e dei servizi, disciplina le modalità di esercizio di tali diritti.

Art. 34 **Nomine – designazioni**

1. Il Consiglio provinciale stabilisce gli indirizzi, sulla base dei quali il Presidente della Provincia provvede alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti dell'Amministrazione presso enti, aziende, consorzi, istituzioni, società ed organismi partecipati, o comunque rispetto ai quali alla Provincia è conferito il potere di nomina nei rispettivi organi di direzione, deliberativi e di controllo.
2. Il regolamento specifica le indicazioni ed i criteri necessari a definire, per le nomine, le modalità di pubblicizzazione, le caratteristiche ed i requisiti che devono possedere i candidati per consentire la migliore rappresentanza degli interessi della Provincia e raggiungere gli obiettivi che si intende far perseguire all'ente strumentale, nonché le cause di incompatibilità ed i motivi che possono configurare la revoca degli incarichi stessi, ivi compresa l'inosservanza degli indirizzi.
3. Non può essere attribuito incarico di Rappresentante della Provincia al Vicepresidente o ai Consiglieri delegati, né ai rispettivi coniugi, ascendenti, discendenti, parenti e affini fino al quarto grado del Presidente della Provincia.
4. I rappresentanti dell'ente riferiscono e rispondono al Presidente della Provincia e, su richiesta, al Consiglio sull'attività compiuta nelle modalità previste nel regolamento.
5. Nelle nomine e nelle designazioni sono, di norma, assicurate le pari opportunità e, per le nomine di competenza del Consiglio, il diritto di rappresentanza della minoranza.

Capo III
ASSEMBLEA DEI SINDACI

Art. 35
L'Assemblea dei Sindaci

1. L'Assemblea dei Sindaci è l'organo collegiale composto da tutti i Sindaci dei Comuni compresi nel territorio della provincia o da loro delegati, purché rivestano la carica di Assessore o Consigliere, con poteri propositivi, consultivi e di controllo.
2. L'Assemblea dei Sindaci adotta o respinge lo Statuto proposto dal Consiglio provinciale e le sue successive modificazioni con i voti che rappresentino almeno un terzo dei Comuni compresi nella provincia e la maggioranza della popolazione complessivamente residente e svolge funzioni consultive in relazione a ogni oggetto di interesse della Provincia, su richiesta del Presidente della Provincia o della maggioranza dei componenti il Consiglio provinciale.
3. L'Assemblea esprime il proprio parere in relazione all'approvazione dei bilanci dell'Ente da parte del Consiglio provinciale con i voti che rappresentino almeno un terzo dei Comuni compresi nella Provincia e la maggioranza della popolazione complessivamente residente.
4. Ai fini di esercitare la loro funzione di controllo i componenti l'Assemblea godono delle stesse prerogative dei Consiglieri provinciali in materia di accesso agli atti amministrativi detenuti dalla Provincia.
5. L'Assemblea dei Sindaci è convocata e presieduta dal Presidente della Provincia, che ne fissa l'ordine del giorno. Il Presidente è tenuto a convocare l'Assemblea, in un termine non superiore a venti giorni, quando lo richieda il Presidente della Provincia, almeno un quinto dei suoi componenti (con arrotondamento all'unità superiore), o un terzo dei componenti del Consiglio provinciale, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste, purché attinenti alle funzioni dell'ente.
6. Salvo che non sia espressamente previsto, i pareri forniti dall'Assemblea dei Sindaci non sono vincolanti. Il parere non vincolante è ugualmente acquisito in caso di mancata deliberazione entro dieci giorni dalla data della prima convocazione.
7. In sede di prima convocazione la riunione è valida qualora sia presente un numero di Comuni superiore al cinquanta per cento e che rappresentino la maggioranza della popolazione residente nella provincia. In seconda convocazione, che non può essere convocata prima che siano decorse ventiquattro ore, la convocazione è valida se sono presenti almeno un terzo dei Comuni che rappresentino almeno un terzo della popolazione complessivamente residente nella provincia. Sono fatte salve diverse maggioranze strutturali o deliberative laddove previste.
8. L'Assemblea normalmente delibera a maggioranza dei presenti.
9. L'Assemblea dei Sindaci approva il regolamento che disciplina il proprio funzionamento e si avvale di una struttura di supporto messa a disposizione dalla Segreteria Generale della Provincia, eventualmente integrata da personale comunale.

10. Fino a che non sia stato individuato il regolamento previsto nel precedente comma si applicano le norme generali previste per i consessi assembleari, richiamando in particolare quelle proprie dei Consigli comunali per le parti non in contrasto con le vigenti disposizioni e con il presente Statuto.

Art. 36
Funzioni e competenze

1. L'Assemblea dei Sindaci svolge funzioni consultive in relazione alla manifestazione del parere che essa è tenuta ad esprimere sugli schemi di bilancio predisposti dal Consiglio provinciale, secondo le disposizioni di legge nonché in relazione ad ogni oggetto di interesse della Provincia, su richiesta del Presidente della Provincia o del Consiglio provinciale.
2. L'Assemblea dei Sindaci dispone di poteri deliberativi in relazione all'adozione e alle successive modificazioni dello Statuto.
3. L'Assemblea dei Sindaci ha poteri propositivi soprattutto nelle materie relative all'esercizio delle funzioni fondamentali che la Provincia esercita d'intesa con i Comuni e relativamente alla gestione dei servizi di rilevanza economica.
4. L'Assemblea dei Sindaci può essere convocata in specifiche sedute in cui dibattere le relazioni presentate dal Presidente della Provincia e dal Consiglio provinciale, nelle quali far emergere specifici indirizzi, favorendo la più ampia pubblicità agli esiti del dibattito, sia rispetto agli amministratori dei Comuni, che nei confronti dell'intera popolazione.

TITOLO V ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI

Art. 37

Criteri generali in materia di organizzazione degli uffici

1. Gli uffici e i servizi della Provincia sono organizzati secondo le modalità stabilite dal regolamento approvato con decreto del Presidente della Provincia, sulla base dei criteri generali e degli indirizzi deliberati dal Consiglio provinciale.
2. Nell'organizzazione degli uffici e dei servizi, la Provincia persegue obiettivi e criteri di coordinamento, responsabilità, efficienza, efficacia, contenimento dei costi, flessibilità, valorizzazione delle professionalità, promozione delle pari opportunità e rispetto delle relazioni sindacali.

Art. 38

Segretario Generale e Direttore Generale

1. Il Presidente nomina il Segretario Generale, eventualmente previa convenzione con altri enti. Il Segretario Generale assicura la conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo Statuto e ai regolamenti, svolge compiti di collaborazione e di assistenza giuridica e amministrativa agli organi della Provincia, cura la verbalizzazione delle sedute del Consiglio provinciale e dell'Assemblea dei Sindaci, roga i contratti nell'interesse della Provincia e svolge gli ulteriori compiti previsti dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti o conferiti dal Presidente della Provincia.
2. In caso di vacanza, assenza o impedimento del Segretario le relative funzioni sono svolte dal Vice Segretario Generale o da altro Dirigente incaricato dal Presidente della Provincia.
3. Nei casi eccezionali di contemporanea vacanza od assenza del Segretario Generale e del Vice Segretario Generale, il Presidente della Provincia può attribuire l'incarico delle funzioni di Vice Segretario Generale, per lo stretto tempo necessario ad assicurare la regolare continuità dell'ufficio di segreteria, ad uno dei Dirigenti di settore in possesso dei requisiti per l'accesso al posto, avuto riguardo, nel limite del possibile, all'anzianità di servizio; l'incarico non dà diritto ad alcuna particolare indennità.
4. Il Presidente della Provincia può nominare il Direttore Generale e darne informazione al Consiglio attribuendo l'incarico al Segretario Generale, ad un Dirigente o ad altra persona di comprovata competenza ed esperienza. La durata dell'incarico non può eccedere quella del mandato del Presidente. L'incarico può essere revocato anticipatamente con provvedimento motivato del Presidente che ne dà informazione al Consiglio. Il Direttore Generale sovrintende alle funzioni dei Dirigenti e ne coordina l'azione per il perseguimento degli obiettivi stabiliti dagli organi della Provincia.

Art. 39

Dirigenti

1. Ai Dirigenti della Provincia spetta la direzione degli uffici e dei servizi attraverso la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica dei medesimi. A tale fine essi dispongono di autonomi poteri di

spesa e di organizzazione delle risorse professionali, finanziarie e strumentali affidate, nel rispetto delle direttive impartite dal Presidente della Provincia.

2. I Dirigenti adottano i provvedimenti di propria competenza, che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, nel rispetto dei principi d'imparzialità e buona amministrazione, e in relazione ai medesimi sono direttamente responsabili, in via esclusiva, in relazione agli obiettivi assegnati dall'Ente, della correttezza amministrativa, dell'efficienza e dei risultati della gestione.
3. Il regolamento disciplina i casi in cui il Direttore Generale o, se questo non sia nominato, il Segretario Generale, esercita il potere sostitutivo nei confronti dei Dirigenti, in caso d'inerzia o per motivi di eccezionale gravità ed urgenza, riferendone immediatamente al Presidente della Provincia.
4. Previo assolvimento degli oneri di pubblicità previsti dalla legge, il Presidente della Provincia provvede, con proprio atto, su proposta scritta e motivata del Direttore Generale o, se questo non sia nominato, del Segretario Generale, ad attribuire e definire gli incarichi dirigenziali al personale di ruolo, tenendo conto della natura e dei programmi da realizzare, delle attitudini e delle capacità professionali del singolo Dirigente, nonché della preparazione tecnica e capacità di gestione dello stesso, valutate anche sulla scorta dei risultati conseguiti in precedenza.
5. Qualora l'Ente rimanesse privo di personale di ruolo con qualifica dirigenziale ed il contesto giuridico-normativo non consentisse di provvedere alla copertura dei relativi posti vacanti, il Presidente della Provincia potrà provvedere, con proprio atto, ad attribuire la responsabilità gestionale delle strutture a dei dipendenti titolari di posizione organizzativa, individuati sulla base dei criteri indicati nel precedente comma e fermo restando il relativo inquadramento giuridico nel profilo professionale di appartenenza.
6. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi definisce gli ulteriori criteri per il conferimento degli incarichi dirigenziali.

Art. 40

Incarichi dirigenziali e di alta specializzazione

1. Il Presidente della Provincia, nelle forme, con i limiti e le modalità previste dalla Legge e dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, può disporre al di fuori della dotazione organica l'assunzione con contratto a tempo determinato di personale dirigenziale o di alta specializzazione, nel caso in cui tra i dipendenti dell'Ente non siano presenti analoghe professionalità.
2. L'Amministrazione Provinciale, nel caso di vacanza del posto, può assegnare, nelle forme e con le modalità previste dal regolamento, la titolarità di uffici e servizi a personale assunto con contratto a tempo determinato od incaricato con contratto di lavoro autonomo.

Art. 41
Determine

1. Gli atti di natura amministrativa adottati dai Dirigenti secondo le tipologie e nel rispetto dell'iter definiti dalla regolamentazione interna dell'ente sono trasmessi all'ufficio preposto alla loro raccolta e pubblicazione.
2. Gli atti aventi rilevanza contabile assunti dal Dirigente competente diventano esecutivi con l'apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, da parte del Dirigente responsabile dei servizi finanziari.

Art. 42
La Conferenza dei Dirigenti

1. E' costituita la Conferenza dei Dirigenti, organismo ausiliario consultivo interno con compiti di impostazione e verifica del lavoro per la pianificazione ed il coordinamento della gestione amministrativa e per il controllo infrasettoriale sia dei processi formativi dei programmi secondo gli indirizzi dell'Ente, sia delle relative proposte definitive, al fine di valutarne le condizioni di effettiva realizzabilità e la loro rispondenza agli obiettivi programmati.
2. La Conferenza nella sua composizione normale è costituita dal Segretario Generale e dal Direttore Generale, se nominato, dal Vice Segretario Generale e da tutti i Dirigenti di settore. Il Segretario Generale o il Direttore Generale, se nominato, cura la convocazione ed il coordinamento dei lavori secondo le modalità contenute nel regolamento, che disciplina altresì l'organizzazione interna dei lavori della Conferenza medesima e ne determina le competenze ed i casi in cui ne sia richiesto il parere.

Art. 43
OIV

1. L'ente si dota di un Organismo di valutazione della performance, definendone con regolamento composizione e compiti anche ulteriori rispetto a quelli direttamente attinenti al sistema ed al processo di valutazione. In tutti i casi in cui ciò non contrasti con norme imperative, tale organismo è presieduto dal Direttore Generale o, se questo non sia nominato, del Segretario Generale.
2. Il Presidente della Provincia provvede, su proposta dell'Organismo di cui al comma precedente, alla graduazione delle funzioni, del trattamento economico accessorio e delle responsabilità dei singoli incarichi dirigenziali, nonché alla valutazione dei Dirigenti.

Art. 44
Il Collegio dei Revisori dei Conti

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è organo della Provincia, equordinato agli Organi istituzionali e finalizzato a tutelare gli interessi pubblici dell'Ente e della collettività amministrata.
2. Il Collegio dei Revisori, in conformità alla Legge e con le modalità stabilite dal regolamento, svolge compiti:

- a) di controllo amministrativo inteso come collaborazione nelle funzioni di controllo e di indirizzo del Consiglio provinciale e dell'Assemblea dei Sindaci;
 - b) di vigilanza sulla regolarità amministrativa ed economico-finanziaria, previo esame accertativo dell'ordinamento contabile mediante verifiche periodiche;
 - c) di consulenza e di referto, mediante pareri in ordine alla congruità tra obiettivi stabiliti e risorse allocate, all'efficienza, alla produttività ed alla economicità dei sistemi procedurali ed organizzativi dell'Ente, con l'obbligo di redigere la relazione conclusiva che accompagna la proposta di deliberazione consiliare per l'approvazione del rendiconto.
3. Per lo svolgimento delle funzioni demandate al Collegio e specificate nel regolamento di contabilità, ciascun Revisore:
- a) ha il diritto-dovere di accedere agli atti e documenti dell'Ente, previa comunicazione al Dirigente del settore interessato;
 - b) ha il diritto di assistere alle sedute del Consiglio provinciale partecipandovi obbligatoriamente quando vengano esaminati ed approvati il bilancio di previsione ed i relativi assestamenti, il rendiconto e la rideterminazione dei residui e con facoltà di parola, su autorizzazione del Presidente della Provincia, ma senza diritto di voto;
 - c) ha il diritto di assistere alle sedute dell'Assemblea dei Sindaci allorché quest'ultima esprime il proprio parere sugli schemi di bilancio.

Art. 45

Funzionamento del Collegio dei Revisori dei Conti

1. L'esercizio delle funzioni dei Revisori dei Conti è svolto di norma collegialmente, previa formale convocazione del suo Presidente, anche su richiesta di un singolo Revisore.
2. Il Revisore che, senza giustificato motivo, non interviene, durante un esercizio finanziario, a due riunioni del Collegio regolarmente convocate, impedendone lo svolgimento, decade dall'ufficio, secondo le modalità stabilite nel regolamento.
3. I Revisori sono responsabili della verità delle loro attestazioni, conformando la loro azione ai principi della deontologia professionale ed al rispetto delle Leggi vigenti in materia.
4. In caso di inadempienza ai propri doveri i Revisori sono revocati, con le modalità stabilite dal regolamento.
5. I Revisori rispondono della veridicità delle loro attestazioni ed adempiono ai loro doveri con la diligenza del mandatario. Devono, inoltre, conservare la riservatezza sui fatti e documenti di cui hanno conoscenza per ragioni d'ufficio.
6. Il compenso ai Revisori è previsto in conformità alle disposizioni di Legge vigenti in materia.

Art. 46

Composizione del Collegio dei Revisori dei Conti

1. La composizione, la durata dell'incarico, le modalità di nomina e cessazione, le incompatibilità ed ineleggibilità, sono stabilite dal Tuel e dalle altre leggi sull'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali nonché dalla normativa di riferimento.

TITOLO VI
Organizzazione della Provincia e controlli interni

Art. 47
Organizzazione della Provincia

1. L'organizzazione amministrativa della Provincia si ispira a criteri di buon andamento, imparzialità, trasparenza, economicità, efficacia ed efficienza ed è funzionalmente strutturata e gestita in modo da assicurare la speditezza e la rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa.

Art. 48
Il personale

1. Il Personale dipendente dell'Amministrazione provinciale è inquadrato nei ruoli organici ed inserito nella struttura dell'Ente secondo criteri di funzionalità e di flessibilità operativa.
2. La Provincia, considerando il lavoro del proprio Personale risorsa essenziale per la prestazione del servizio pubblico alla collettività, promuove il miglioramento delle condizioni di lavoro e lo sviluppo della professionalità, riconosce nel confronto con le Organizzazioni Sindacali dei lavoratori uno strumento indispensabile di verifica del processo di adeguamento dell'organizzazione.

Art. 49
Il regolamento di organizzazione

1. Il regolamento di organizzazione, nel rispetto della Legge e in attuazione dei principi stabiliti nel presente Statuto, definisce l'assetto organizzativo dell'Ente e i meccanismi fondamentali per il suo funzionamento, ispirandosi ai principi di funzionalità, flessibilità e democrazia organizzativa.
2. In particolare il regolamento di organizzazione stabilisce:
 - a) la configurazione della struttura organizzativa dell'Ente;
 - b) le modalità e i criteri per la sua revisione;
 - c) le posizioni di lavoro e le relative mansioni;
 - d) i criteri e le modalità per la determinazione dei compensi incentivanti la produttività del personale;
 - e) i criteri e le modalità per la definizione dei meccanismi organizzativi di coordinamento, controllo, valutazione;
 - f) i criteri per l'assegnazione degli incarichi di direzione, che sono in ogni caso revocabili e temporanei.
3. I giudizi in ordine agli incarichi di cui alla lett. f) del precedente 2^a comma, avvengono secondo oggettive valutazioni in ordine al raggiungimento degli obiettivi dei programmi di attività ed alla sinergica cooperazione al miglioramento degli stessi.

Art. 50
Impostazione metodologica

1. La Provincia di Novara persegue le proprie finalità adottando il metodo della programmazione ed i relativi strumenti.
2. Programmazione degli obiettivi e verifica dei risultati, intermedi e finali, costituiscono due aspetti interconnessi del processo direzionale che, nella sua unitarietà, configura il contenuto del controllo di gestione.
3. Finalità fondamentali del sistema di controlli interni sono previste da apposito regolamento.

Art. 51
Definizione degli obiettivi

1. La definizione degli obiettivi perseguiti dai settori è la specificazione in termini gestionali delle finalità politiche espresse dagli organi dell'Amministrazione.
2. Gli obiettivi gestionali assegnati ai settori vengono adottati con apposito provvedimento, sentiti i Dirigenti interessati in ordine alla realizzabilità degli stessi e alle effettive condizioni organizzative e gestionali dei settori.
3. Gli obiettivi assegnati ai settori devono essere misurabili.

Art. 52
Valutazione dei risultati

1. La rilevazione dei risultati conseguiti in relazione agli obiettivi fissati avviene alla fine di ogni esercizio e periodicamente secondo intervalli temporali stabiliti nel regolamento di organizzazione in relazione alle specifiche caratteristiche delle attività gestite nei diversi settori, ferma restando la possibilità da parte dei Dirigenti di attuare verifiche di propria iniziativa qualora ne ravvisino le opportunità.
2. Il raffronto tra obiettivi e risultati costituisce base non esclusiva, per la periodica valutazione dei Dirigenti.

Art.53
Controllo di gestione e strategico

1. Il controllo strategico dell'Ente trae origine dalle linee di indirizzo politico del Presidente.
2. Tale controllo deve essere effettuato costantemente in modo da avere periodici indicatori di contesto riguardanti gli aspetti territoriali, demografici e di domanda che consentono all'Amministrazione di adeguare il suo programma alle mutate esigenze della collettività.
3. Il controllo strategico comprende il controllo finanziario relativo agli aspetti economici ed il controllo di gestione riguardante, oltre agli aspetti di economicità, anche l'efficienza, l'efficacia e i tempi dell'azione amministrativa.

Art. 54
Contabilità e bilancio

1. L'ordinamento finanziario e contabile della Provincia è disciplinato dalla legge e dal regolamento provinciale.
2. Fino all'approvazione del nuovo regolamento finanziario e contabile, l'approvazione delle variazioni, degli equilibri e degli assestamenti di bilancio è riservata al Consiglio provinciale.

TITOLO VII
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 55
Modifiche allo Statuto

1. Le modifiche al presente Statuto sono approvate dal Consiglio provinciale e dall'Assemblea dei Sindaci con le medesime modalità e maggioranze previste per la sua prima adozione.

Art. 56
Entrata in vigore

1. Lo Statuto è pubblicato, nelle forme di legge, sul sito internet della Provincia ed entra in vigore decorsi quindici giorni dalla pubblicazione.
2. Lo Statuto è inoltre trasmesso alla Regione al fine della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale, ed inviato al Governo centrale per essere inserito nella raccolta ufficiale degli Statuti.

INDICE

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 Principi generali
- Art. 2 Rapporti con i Comuni
- Art. 3 Territorio e sede
- Art. 4 Gonfalone, stemma e distintivo del Presidente
- Art. 5 Albo pretorio

TITOLO II

TRASPARENZA AMMINISTRATIVA E PARTECIPAZIONE POPOLARE

- Art. 6 Trasparenza e accesso agli atti
- Art. 7 Attività di comunicazione
- Art. 8 Partecipazione popolare
- Art. 9 Partecipazione ai procedimenti amministrativi

TITOLO III

RUOLO E FUNZIONI DELLA PROVINCIA

- Art. 10 Il Governo di area vasta
- Art. 11 Funzioni fondamentali
- Art. 12 Funzioni fondamentali che la Provincia svolge d'intesa con i Comuni del territorio
- Art. 13 Servizi di rilevanza economica

TITOLO IV

ORGANI DI GOVERNO

- Art. 14 Organi di governo
- Art. 15 Obblighi di astensione
- Art. 16 Organismi di consultazione

CAPO I

PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

- Art. 17 Ruolo e definizione del programma di governo
- Art. 18 Vicepresidente e Consiglieri delegati
- Art. 19 Attribuzioni del Presidente della Provincia
- Art. 20 Atti del Presidente della Provincia
- Art. 21 Dimissioni del Presidente della Provincia
- Art. 22 Rimozione, decadenza, sospensione o decesso del Presidente della Provincia

CAPO II

CONSIGLIO PROVINCIALE

- Art. 23 Elezione e composizione
- Art. 24 Autonomia del Consiglio Provinciale
- Art. 25 Prima seduta del Consiglio Provinciale
- Art. 26 Convocazione del Consiglio Provinciale
- Art. 27 Competenze del Consiglio Provinciale
- Art. 28 Consiglieri provinciali
- Art. 29 Validità delle proposte
- Art. 30 Disciplina delle sedute
- Art. 31 Votazioni
- Art. 32 Verbalizzazione delle sedute del Consiglio provinciale a cura del Segretario Generale
- Art. 33 Diritti e doveri dei Consiglieri
- Art. 34 Nomine – designazioni

CAPO III

ASSEMBLEA DEI SINDACI

- Art. 35 L'Assemblea dei Sindaci
- Art. 36 Funzioni e competenze

TITOLO V

ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI

- Art. 37 Criteri generali in materia di organizzazione degli uffici
- Art. 38 Segretario Generale e Direttore Generale
- Art. 39 Dirigenti
- Art. 40 Incarichi dirigenziali e di alta specializzazione
- Art. 41 Determine
- Art. 42 La Conferenza dei Dirigenti
- Art. 43 OIV
- Art. 44 Il Collegio dei Revisori dei Conti
- Art. 45 Funzionamento del Collegio dei Revisori dei Conti
- Art. 46 Composizione del Collegio dei Revisori dei Conti

TITOLO VI

ORGANIZZAZIONE DELLA PROVINCIA E CONTROLLI INTERNI

- Art. 47 Organizzazione della Provincia
- Art. 48 Il personale
- Art. 49 Il regolamento di organizzazione
- Art. 50 Impostazione metodologica
- Art. 51 Definizione degli obiettivi
- Art. 52 Valutazione dei risultati
- Art. 53 Controllo di gestione e strategico
- Art. 54 Contabilità e bilancio

TITOLO VII

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 55 Modifiche allo Statuto

Art. 56 Entrata in vigore